



## REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 157 DEL 24 DIC. 2012

Oggetto: DDR 169/2010 "DGR 2888/2008. Piano triennale Sanità Animale e Sicurezza Alimentare (2008-2010). Integrazione finanziamenti". Proroga dell'attività di campionamento e di rendicontazione.

### IL DIRIGENTE REGIONALE DELL'UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

VISTO il DDR n.169 del 27.09.2010 con il quale è stato assegnato al Consorzio interuniversitario Nazionale "La chimica per l'Ambiente" (COINCA) di Marghera-Venezia un finanziamento dell'importo complessivo di € 319.563,20 per l'effettuazione di analisi per la ricerca di Diossine, PCB, HCB e IPA in molluschi bivalvi vivi e altri alimenti idonei al consumo umano su campionamenti effettuati dalle Aziende ULSS del Veneto.

CONSIDERATO che lo stesso Decreto 169/2010 ha previsto l'erogazione dell'importo sopra citato secondo le seguenti modalità:

- 80% dell'importo stanziato (pari a € 255.650,56) all'approvazione del provvedimento;
- il restante 20% (pari a € 63.912,64) alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute da presentare all'Unità di Progetto Veterinaria entro la data del 31.10.2012.

TENUTO CONTO che i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS del Veneto non hanno potuto procedere al completamento del piano di campionamento di molluschi bivalvi vivi e altri alimenti idonei al consumo umano in modo da consentire al COINCA di svolgere la propria attività entro i termini previsti.

TENUTO CONTO che resterebbero da effettuare altri 30 campioni aggiuntivi.

RITENUTO necessario procedere alla effettuazione dei campioni rimanenti secondo le modalità di realizzazione di cui al Piano di Campionamento dei molluschi bivalvi vivi stabilite nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che l'importo già liquidato dell'80% del finanziamento risulta essere sufficiente anche per l'effettuazione dei campioni rimanenti.

RITENUTO non doversi più procedere alla liquidazione del 20% del finanziamento previsto nel decreto n. 168/2010, pari a € 63.912,64, che è stato, pertanto, considerato economia di spesa.

RITENUTO, comunque, necessario prevedere un termine per l'effettuazione delle analisi sui campioni conferiti a COINCA, per la presentazione della rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute all'Unità di Progetto Veterinaria.

VISTA la D.G.R. 8 febbraio 2000, n. 400, con la quale vengono definiti i provvedimenti regionali.

VISTA la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997.

### DECRETA

1. di stabilire che il COINCA procederà alla effettuazione dei campioni rimanenti, secondo le modalità stabilite nell'**Allegato A** "Piano di Campionamento dei molluschi bivalvi vivi" che costituisce parte integrante al presente provvedimento;

Mod. B - copia

2. di stabilire la data del 30 giugno 2013 come termine ultimo per la presentazione della rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute da parte del COINCA all'Unità di Progetto Veterinaria;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to dott. Giorgio Cester

*Mod. B - copia*





**2.2. Numero di campioni e distribuzione**

E' prevista la ripartizione di n. 10 campioni per la verifica della rintracciabilità su sospetto che, sulla base dello storico delle segnalazioni per problemi di rintracciabilità e degli studi condotti per la fissazione dei livelli di fondo di PCDD/PCDF, vengono così ripartiti:

Azienda ULSS del Veneto	n. campioni diossine (PCDD/DF) e PCE, HCB, IPA per rintracciabilità su sospetto
n. 12 Veneziana	4
n. 14 di Chioggia	4
n. 19 di Adria	2
<b>n. totale</b>	<b>10</b>

**2.3. Modalità di campionamento**

I campioni devono essere effettuati in unica aliquota e rispettare i requisiti relativi alle modalità di campionamento fissati dalle norme specifiche di settore (Regolamento CE n. 252/2012, Regolamento CE n. 333/2007, etc.).

Considerato che si tratta di verifiche su "sospetto", il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS è tenuto, in attesa dei risultati analitici e qualora lo ritenga opportuno, ad adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi volti alla salvaguardia della salute pubblica.

**2.4. Verbale di campionamento**

Le Aziende U.L.S.S. fanno ricorso al verbale di campionamento alimenti di cui al Piano Regionale Integrato dei Controlli in vigore, specificando che il campionamento è effettuato ai sensi del presente piano.

**3. TEMPI DI ATTUAZIONE ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO**

L'attività di campionamento da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. avrà inizio a partire dalla data emanazione della presente nota e potrà essere effettuata fino al 30 maggio 2013.

**4. ENTI INTERESSATI E COMPETENZE**

- Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria: coordina il Piano
- Aziende U.L.S.S. del Veneto - Servizi Veterinari: effettuano l'attività di campionamento, si coordinano ai fini del presente piano con gli enti competenti in materia di pesca e le Forze dell'ordine; adottano i provvedimenti necessari in caso di non conformità, elaborano una relazione finale dell'attività effettuata
- Consorzio Interuniversitario la Chimica per l'Ambiente (COINCA): effettua, in qualità di laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, l'attività analitica per la ricerca di diossina, PCB-DL, PCB-NDL, HCB, IPA sugli alimenti ai sensi del presente Piano

**5. MATRICI OGGETTO DI CAMPIONAMENTO**

Vongole veraci in fase di produzione primaria, per le quali il Servizio Veterinario rileva un "sospetto" di rintracciabilità.

**6. AZIONI CONSEGUENTI A NON CONFORMITA'**



In caso di riscontro di superamento dei livelli di fondo caratteristici dell'ambito di dichiarata provenienza, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. dovrà adottare gli opportuni interventi volti alla salvaguardia della salute pubblica e, contestualmente, adottare gli opportuni provvedimenti a carico dell'OSA.

### 7. RELAZIONE FINALE

Al completamento del piano le Aziende ULSS trasmettono alla Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria una relazione sull'attività svolta, che deve contenere i controlli effettuati e i provvedimenti eventualmente adottati.

## **C. PIANO DI CAMPIONAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI IN AMBITI CLASSIFICATI**

### 1. PREMessa E OBIETTIVI

Il presente piano si propone di garantire un elevato livello di protezione della salute dei consumatori per i contaminanti diossina, PCB, HCB, IPA nei molluschi bivalvi vivi, attraverso il monitoraggio delle produzioni venete e la caratterizzazione delle aree di produzione.

Il presente piano riguarda la produzione di molluschi bivalvi vivi siti all'interno degli ambiti di monitoraggio classificati in ambito regionale, con il fine di:

- verificare il mantenimento dei livelli di fondo di diossine (PCDD/DF) per il prodotto vongole veraci, di cui alle DGRV nn. 3195/2004 e 3366/2004
- acquisire dati relativi alla presenza di diossine, PCB, HCB e IPA nei molluschi bivalvi vivi al fine di integrare i livelli di fondo già fissati con le sopra citate Deliberazioni.

### 2. REALIZZAZIONE DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO

#### 2.1. Punti di campionamento

Il piano interessa la produzione primaria di molluschi bivalvi vivi adulti di taglia commerciale.

#### 2.2. Numero di campioni e distribuzione

E' prevista la ripartizione di n. 10 campioni per la ricerca, su molluschi bivalvi vivi di diossina (PCDD/DF), PCB, HCB, IPA. I campioni vengono distribuiti tra le Aziende ULSS del Veneto, in considerazione delle fonti di contaminazione note e degli studi già condotti per la fissazione dei livelli di fondo di PCDD/PCDF, come segue:

Azienda ULSS del Veneto	n. campioni diossine (PCDD/DF) e PCB, HCB, IPA
n. 12 Veneziana	6
n. 14 di Chioggia	3
N. 19 di Adria	1
<b>n. totale</b>	<b>10</b>

I campioni dovranno essere distribuiti sulla base di una specifica valutazione del rischio con il supporto del Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

#### 2.3. Modalità di campionamento

I campioni devono essere effettuati in aliquota singola del peso di almeno 2 Kg e rispettare, qualora opportuno, i requisiti riguardanti le modalità di campionamento fissati dalle norme specifiche di settore (Reg. CE n. 252/2012, Reg. CE n. 333/2007, etc.).



Allegato al Decreto n. 157 del 24 DIC. 2012

pag. 4/4

#### 2.4. Verbale di campionamento

Le Aziende U.L.S.S. fanno ricorso al verbale di campionamento in utilizzo per la molluschicoltura, specificando che si tratta di campione in monitoraggio ai sensi del presente piano.

### 3. TEMPI DI ATTUAZIONE ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO

L'attività di campionamento da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. avrà inizio a partire dalla presente nota e potrà essere effettuata fino al 30 maggio 2013.

### 4. ENTI INTERESSATI E COMPETENZE

- Regione del Veneto – Unità di Progetto Veterinaria: coordina il Piano
- Aziende U.L.S.S. del Veneto – Servizi Veterinari: distribuiscono i campioni sulla base della valutazione del rischio, effettuano l'attività di campionamento, elaborano una relazione finale dell'attività effettuata, prendono i provvedimenti necessari in caso di non conformità
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e Centro Regionale Epidemiologico Veterinario "Giovanni Vincenzi" (CREV): supporto tecnico-scientifico
- Consorzio Interuniversitario la Chimica per l'Ambiente (COINCA): effettua, in qualità di laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, l'attività analitica per la ricerca di diossina, PCB, HCB, IPA sugli alimenti ai sensi del presente piano

### 5. MATRICI OGGETTO DI CAMPIONAMENTO

Molluschi bivalvi vivi in produzione primaria caratteristici dell'ambito di monitoraggio (es. non di recente movimentazione all'interno dell'ambito di monitoraggio, etc.).

### 6. RELAZIONE FINALE

Al completamento del piano le Aziende ULSS trasmettono alla Unità di Progetto Veterinaria una relazione sull'attività svolta.